

**REGIONE DEL VENETO**  
**COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.**  
(L.R. 18 febbraio 2016 n°4)

**PARERE n. 139 del 3/2/2021**

**Oggetto: DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L. – Impianto idroelettrico sul torrente Anfela - Comune di localizzazione: Pieve di Cadore (BL).**  
**Comune di localizzazione: Pieve di Cadore (BL).**  
**Procedura di V.I.A., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 1628/2015, nell’ambito del procedimento unico attivato ai sensi del D.Lgs. 387/2003.**

**1. PREMESSA**

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”;
- VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*”;
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA la DGR n. 1628/2015 “*Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali*”;
- VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 554231 del 20/12/2019 e successivamente rettificata dal proponente con note ricevute in data 29/1/2020 con prot. n. 43981, in data 3/2/2020 con prot. n. 50737 e in data 21/2/2020 con prot. n. 84166, con la quale la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione per impianti idroelettrici ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della DGR 1628/2015;
- PRESO ATTO che, in allegato all’istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Ambiente - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale il progetto, lo studio di impatto ambientale, la relazione di incidenza ambientale e la sintesi non tecnica;
- VISTA la nota della U.O. Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. 90734 del 26/2/2020 con la quale ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della

- documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/3/2020 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- VISTA** la nota prot. n. 322360 del 13/8/2020 con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato l'avvio del procedimento, la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06 e l'esito della verifica di completezza della documentazione;
- PRESO ATTO** che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 29/9/2020, presso la sala comunale "Cosmo" in Comune di Pieve di Cadore (BL);
- PRESO ATTO** che ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute le osservazioni e pareri formulati dai seguenti soggetti:
- Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo (ricevuta con prot. n. 258787 del 1/7/2020);
  - Autorità di Bacino Alpi Orientali (ricevuta con prot. n. 419860 del 2/10/2020);
  - Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi (ricevuta con prot. n. 436471 del 14/10/2020);
  - Sig. Silverio Lacedelli (ricevuta con prot. n. 448743 del 22/10/2020)
  - Provincia di Belluno (ricevuta con prot. n.455473 del 27/10/2020)
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA** la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.*";
- CONSIDERATO** che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 36/20 nella quale "si propone un esito non favorevole della valutazione di incidenza".
- CONSIDERATO** che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 28/10/2020, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;
- CONSIDERATO** che la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 460500 del 29/10/2020, ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;
- PRESO ATTO** che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC, acquisite con prot. n. 473460 del 6/11/2020;
- PRESO ATTO** che la Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo ha comunicato con nota del 15/12/2020 (ricevuta con prot. n. 532799) che le osservazioni presentate dalla società Dolomiti Derivazioni in data 6/11/2020, inerenti la tutela paesaggistica, non siano accoglibili;

26 FEB. 2021

**PRESO ATTO** che la Provincia di Belluno con nota prot. n. 2715 del 2/2/2021 (ricevuta con prot. n. 47396) ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alle osservazioni presentate dalla società Dolomiti Derivazioni in data 6/11/2020;

## 2. DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 16/9/2020

Nella seduta del 28/10/2020 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A ha espresso parere NON favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

**vista** la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

**viste** le osservazioni pervenute;

**visto** il parere ricevuto con nota prot. n. 16169 del 30/06/2020 con il quale la Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo, "esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per le seguenti motivazioni:

"come esposto nel precedente punto n. 2.1.a., la realizzazione dell'impianto idroelettrico in questione determinerebbe un impatto sul paesaggio non accettabile, sia per quanto riguarda l'opera di presa, caratterizzata dall'inserimento di un imponente manufatto tecnologico lungo un tratto del torrente Anfela assolutamente integro e di pregio paesaggistico, oltre che da una riduzione della portata d'acqua capace di modificare irreparabilmente il paesaggio sia dal punto di vista morfologico che percettivo; sia per quanto riguarda la centrale di valle, che introdurrebbe un elemento fuori scala ed incongruo rispetto al contesto paesaggistico di riferimento. Inoltre, l'interramento della tubazione, sebbene corra lungo due sentieri CAI e l'impatto risulti teoricamente nullo dopo i lavori, darebbe luogo ad un elevato rischio di modifiche morfologiche durante i lavori di interramento (come peraltro dichiarato anche nello Studio di Impatto Ambientale), che potrebbero irrimediabilmente compromettere il paesaggio oggetto di tutela";

**richiamato** il parere espresso con nota n.5277 del 01/10/2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – sede di Venezia, con il quale:

"considerato:

-che la succitata Direttiva Derivazioni e le misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico (Volume 8 - § 20.4.5) fanno divieto di realizzare nuove derivazioni ad uso idroelettrico qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 km<sup>2</sup>;

-che tale disposizione trova fondamento nella considerazione che le aste fluviali costituenti testa di bacino, al pari di quella in argomento, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;

-che la documentazione progettuale più recente resa disponibile dal proponente riporta gli esiti del monitoraggio ante-operam già prescritto da questa Autorità nell'ambito del parere citato in premessa;

-che l'acquisizione di tale approfondimento conoscitivo, essendo finalizzato a descrivere i probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, trova puntuale riferimento nel quadro procedimentale della VIA (art. 22, comma 3, punto b del D.Lgs. 152/2006) cui si corrisponde;

-che in particolare la valutazione dell'indice IARI, effettuata in termini previsionali (attraverso dunque il confronto tra regime naturale e regime alterato dall'esercizio dell'impianto in parola), mette in evidenza lo scadimento del regime idrologico del torrente Anfela allo stato non buono;

-che pertanto sussiste il rischio di deterioramento dell'attuale stato elevato del corpo idrico individuato dal codice regionale 506\_10;

tutto ciò premesso e considerato questa Autorità di bacino esprime parere non favorevole nei riguardi dell'impianto precisato in oggetto per le motivazioni di cui ai precedenti considerato."

**preso atto** della Relazione Istruttoria Tecnica n. 36/2020 in data 19/10/2020, nella quale "si propone un esito non favorevole della valutazione di incidenza";

AL DECRET. 93 del 26 FEB. 2021

**preso atto** che il primo tratto in progetto della condotta forzata interessa aree di frana, classificate con la classe di pericolosità idrogeologica P3, dove si possano determinare situazioni di instabilità, con possibilità di nuovi distacchi di blocchi di dimensioni consistenti e di movimenti di crollo in massa;

**preso atto** che l'opera di presa, ubicata sul versante di destra idrografica, è posizionata su un deposito di falda detritica e di alluvioni attuali e recenti del torrente Anfela, derivanti da materiale detritico trasportato dalle colate rapide, debris flow, ancora attive nell'area;

**preso atto** che per quanto riguarda le aree considerate a rischio da valanga segnalate dal PAI l'opera di presa risulta collocata in prossimità di una "zona pericolosa";

**considerato** pertanto che l'opera in progetto risulta inserita in un contesto di particolare fragilità geologica ed idrogeologica caratterizzato da una serie di criticità;

**preso atto** che la derivazione in oggetto interessa il torrente Anfela individuato dal codice 506\_10, classificato in stato ecologico ELEVATO e identificato come naturale;

**considerato** che l'estensione del bacino sotteso all'opera di presa dell'impianto in argomento è pari a 6,2 km<sup>2</sup> e che le aste fluviali costituenti testa di bacino, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;

**considerato** che, secondo quanto già sopra specificato, seguendo le valutazioni effettuate dalla società Aquaprogram S.r.l. riguardo allo IARI, si giunge alla conclusione che la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto comporterebbe il declassamento dell'indice IARI del C.I. 506\_10 da "ELEVATO" a "NON BUONO";

**considerato** che, in base a quanto stabilito dalla Sentenza della CGE Causa-461/13 e alla interpretazione della nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della Direttiva 2000/60/CE, in essa contenuta, lo IARI non deve subire un declassamento a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua, cosa che invece si dimostra accadere per il caso in esame;

**considerato** che, con riferimento alle conclusioni generali riportate nella relazione di Aquaprogram S.r.l. relativa agli esiti dell'ante operam, l'indice ISECI non è da ritenersi idoneo ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica di un corpo idrico (valore ambientale), come tra l'altro ufficialmente riconosciuto anche dagli stessi estensori del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento 2015 – 2021 (vedasi in particolare il Volume 6, paragrafo 2.1.1, pagg. 10 e 11), tant'è che la classificazione ufficiale dei corpi idrici superficiali appartenenti al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (vedasi Volume 6/A del PdGAO 2015-2021) è stata condotta senza far ricorso all'ISECI;

**richiamato** il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, che recita quanto segue: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";

**richiamato** il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006;

**considerato**

- che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018;
- che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è

AL DECRETO N. 93 DEL 26 FEB. 2021

- stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione;
- che i criteri contenuti nell'approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO";
  - che con deliberazione n. 465 del 02/03/2010 la Giunta Regionale ha trasferito alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico e pertanto a decorrere dal 01/01/2009 è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali;
  - che la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici, funzioni conferite con la deliberazione n. 338 del 24/03/2016 della Giunta Regionale recepita con Atto n. 37 del 26/04/2016 del Presidente della Provincia di Belluno;
  - che, con riferimento ai due punti precedenti, la Provincia di Belluno con la sopra citata nota ha inviato le proprie considerazioni, acquisite dal comitato;
  - nel caso di specie, la Provincia ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all'"Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", produce in rischio ambientale "ALTO" per il corso d'acqua interessato dalla derivazione (torrente Anfela);

**considerato** che la "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico;

**considerato** che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

**considerato** che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato;

**considerato** che l'applicazione al caso in esame dei criteri tecnico scientifici messi a disposizione dalla "Direttiva derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", pone la proposta di derivazione d'acqua in oggetto in classe di rischio ambientale "ALTO";

**esaminato** lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e dell'aggiornamento della relazione ambientale pervenuta agli uffici VIA;

**valutate** le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

### 3. OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 460500 del 29/10/2020 la Direzione Ambiente ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 28/10/2020, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame dando allo stesso il termine di 10 giorni per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni e relativa documentazione, acquisite con prot. n. 473460 del 6/11/2020.

#### 4. VALUTAZIONI SULLE OSSERVAZIONI

##### Considerazioni sul punto I

*Riguardanti il parere della Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo, ricevuto con nota prot. n. 16169 del 30/06/2020.*

La Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo con nota n.532799 in data 15/12/2020 ha inviato le proprie controdeduzioni alle osservazioni del proponente a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 10Bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

*"In risposta alle osservazioni di DOLOMITI DERIVAZIONI SRL al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e per quanto di competenza Paesaggistica, questo Ufficio controdeduce come segue: Preliminarmente corre l'obbligo di segnalare come il documento a firma del legale rappresentante di Dolomiti Derivazioni, Valentino Vascellari, si ponga, nella sostanza, come una contestazione di tutto l'iter logico e giuridico seguito dalle amministrazioni precedenti senza un reale intento dialettico e funzionale al confronto tra gli interessi pubblico e privato coinvolti nel procedimento.*

*Tralasciando tutte le considerazioni in merito alla valenza ecologica e ai giudizi di natura strettamente e tecnicamente idrogeologica, che esulano dalle competenze di questo Ufficio, i due aspetti che coinvolgono la Soprintendenza sono:*

##### • **Situazione vincolistica**

*Per quanto attiene la questione vincolistica si ritengono infondate le osservazioni della ditta proponente in quanto l'intero Torrente Anfela è coperto dalla Tutela ai sensi della parte III del codice in forza dell'art. 142 comma 1 lett. c), assieme alle sue sponde per una fascia di 150 metri ciascuna. Si rileva altresì che ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. b) il lago di Centro Cadore è anch'esso tutelato ai sensi della parte III del Codice per una fascia di 300 metri dalla linea di battigia. Risulta pertanto evidente la rilevanza paesaggistica dell'area con conseguente legittimazione dell'Ufficio ad esprimere le proprie valutazioni e risulta parimenti inconferente l'affermazione dalla ditta proponente secondo la quale le valutazioni paesaggistiche non hanno come presupposto alcun vincolo derivante da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione. È appena il caso di ricordare come la tutela paesaggistica, anche quella operata dalla legge, sia atto autonomo e presupposto rispetto alla materia urbanistica e pianificatoria ed in alcun modo possa sottostare a norme comunali o regionali quali i citati PAI o PAT.*

##### • **Insufficienti o opinabili valutazioni paesaggistiche**

*Per quanto attiene la mancanza di argomentazioni a sostegno delle conseguenti ripercussioni sul paesaggio dell'opera oggetto di autorizzazione e le argomentazioni di parte contenute nella nota di controdeduzioni a sostegno della ammissibilità paesaggistica dell'opera si ritiene infondato quanto osservato. In primo luogo l'interramento di un'opera di tale dimensioni, sia essa una tubazione o la centrale di valle, non può in alcun modo garantire il ripristino dell'assetto morfologico originario del territorio su cui si interviene, dovendo pesantemente modificare l'assetto fisico ed estetico/percettivo dei luoghi oggetto di intervento, attraverso la demolizione e lo scavo di porzioni rilevanti di aggregati rocciosi e terreno, oltre che l'esbosco inevitabile di alberature adulte (si consideri nell'esbosco anche la quota parte di esemplari destinati all'abbattimento a causa del tranciamento degli apparati radicali durante gli scavi) in alcun modo ripristinabili.*

*Si ritiene altresì inconferente la valutazione per la quale la centrale di valle è stata collocata in un punto "marginale". Al contrario, collocandosi fronte lago, lungo la strada che lo costeggia, essa è stata valutata ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 comma 1 lett. b) ove l'origine della valutazione e quindi gli effetti che il manufatto può avere sul paesaggio, sono ricondotti al lago stesso.*

*Si ritiene del tutto errato il presupposto espresso nelle osservazioni circa l'opera di presa. Il proponente sostiene che "la minima alterazione percettiva" dell'opera di presa viene giustificata dal fatto che l'opera verrà collocata "in corrispondenza di un restringimento dell'alveo del torrente", lasciando al concetto di "poco visibile" il principio cardine sul quale esprimere la valutazione paesaggistica. Tale visibilità viene peraltro ricollegata ad un ipotetico osservatore collocato su strade o sentieri pubblici. E appena il caso di ricordare, al contrario di quanto sostenuto dalla ditta proponente, che il parere di questo ufficio è una valutazione tecnico-discrezionale che non si limita alla sola percezione dell'opera da ambiti pubblici o di paesaggio, ma considera tutte le componenti proprie del paesaggio oggetto di tutela per esprimere la propria valutazione. Una di queste componenti è certamente la modifica morfologica che l'opera di presa ha sull'alveo del torrente, che in alcun modo può intendersi come marginale o mitigabile. L'alveo attuale, in quello*

*specifico tratto, sarebbe pesantemente antropizzato, modificandone percezione sia fisica che sensoriale, morfologica, materiali, viste d'insieme, con un peggioramento paesaggistico che si ripercuote sull'intero ambito a valle dell'opera stessa. Come espresso nel parere, infatti, la riduzione del deflusso a valle del prelievo a fini idroelettrici modifica in maniera irreparabile la percezione paesaggistica del luogo, "sia per quanto attiene le modifiche morfologiche che tale riduzione ha in termini temporali, sia per quanto attiene alla perdita degli aspetti legati alla percezione sensoriale del paesaggio, dati, in questo particolarissimo luogo, dal mutevole e variabile scorrere del torrente, con i suoi tratti impervi intervallati dai tratti a scorrimento più lento".*

*In conclusione, per le motivazioni sopra elencate, le osservazioni inerenti la tutela paesaggistica della ditta proponente non sono accoglibili."*

### **Considerazioni sul punto II**

*Riguardanti il parere dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ricevuto con nota n.5277 del 01/10/2020.*

Con riferimento alle sopra citate osservazioni si conferma il parere espresso con nota n.5277 del 01/10/2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – sede di Venezia, con il quale:

*"considerato:*

- che la succitata Direttiva Derivazioni e le misure di tutela dei corpi idrici in relazione i prelievi per l'uso idroelettrico (Volume 8 - § 20.4.5) fanno divieto di realizzare nuove derivazioni ad uso idroelettrico qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 km<sup>2</sup>;*
  - che tale disposizione trova fondamento nella considerazione che le aste fluviali costituenti testa di bacino, al pari di quella in argomento, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;*
  - che la documentazione progettuale più recente resa disponibile dal proponente riporta gli esiti del monitoraggio ante-operam già prescritto da questa Autorità nell'ambito del parere citato in premessa;*
  - che l'acquisizione di tale approfondimento conoscitivo, essendo finalizzato a descrivere i probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, trova puntuale riferimento nel quadro procedimentale della VIA (art. 22, comma 3, punto b del D.Lgs. 152/2006) cui si corrisponde;*
  - che in particolare la valutazione dell'indice IARI, effettuata in termini previsionali (attraverso dunque il confronto tra regime naturale e regime alterato dall'esercizio dell'impianto in parola), mette in evidenza lo scadimento del regime idrologico del torrente Anfela allo stato non buono;*
  - che pertanto sussiste il rischio di deterioramento dell'attuale stato elevato del corpo idrico individuato dal codice regionale 506\_10;*
- tutto ciò premesso e considerato questa Autorità di bacino esprime parere non favorevole nei riguardi dell'impianto precisato in oggetto per le motivazioni di cui ai precedenti considerato."*

### **Considerazioni sul punto III**

*Riguardanti l'utilizzo dell'indice IARI.*

Non si ritiene che il proponente abbia effettuato alcuna attenta ed approfondita verifica che dimostri il non deterioramento effettivo e provato del corpo idrico interessato a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto.

L'osservazione del proponente riferita al monitoraggio ante operam non pare pertinente in quanto il suo esito non può essere utilizzato con fini di classificazione del corpo idrico, come meglio specificato nei punti successivi.

Fermo restando quanto già espresso nelle precedenti fasi istruttorie, in merito all'indice IARI, ed in particolare alla precisazione del proponente "Tra l'altro, bisogna anche considerare che - in seguito alla perdita della stazione di misurazione automatizzata inserita nella forra più a valle - le misure di portata sono state effettuate in un settore del torrente interessato da un notevole accumulo di detrito alluvionale, presumibilmente sottostimando la reale portata del torrente da confrontare con il ventennio "tipo" richiesto dal metodo. Tale fattore potrebbe aver influenzato il risultato finale..." va considerato che:

- se la sezione detritica di misura si trova comunque in prossimità della futura opera di presa (ove calcolare l'indice IARI) allora la misura di portata effettuata rappresenta esattamente la portata reale da utilizzare, mentre apparirebbe fuorviante utilizzare una presunta portata maggiore che ci sarebbe se non fosse presente il materasso detritico;

- se invece la sezione detritica di misura si trova in zona diversa da quella della futura opera di presa, allora quanto dichiarato dal proponente non pare suffragato da alcuna misura di confronto che confermi e quantifichi questa ipotetica sottostima tra la sezione detritica delle misure e la sezione della futura opera di presa (e per il calcolo dell'indice IARI).

**Pertanto non può ritenersi condivisibile la precisazione sopra esposta contenuta nelle controdeduzioni del proponente.**

#### **Considerazioni sul punto IV**

*Riguardanti l'esito non favorevole della valutazione d'incidenza dell'istruttoria effettuata dal Dott. Mauro Miolo.*

Le argomentazioni proposte dalla Ditta non sono basate su una definizione dello stato dei luoghi coerenti con le indicazioni riferite agli elementi propri e specifici dei siti della Rete Natura 2000 ai quali l'intervento è interno, non viene fatto alcun riferimento rispetto alla coerenza dell'intervento con le previsioni delle *Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000* ed in particolare in riferimento all'habitat 3220 "*Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea*" all'interno del quale è prevista l'opera di presa.

Nella comunicazione, con riferimento al potenziale disturbo alle specie *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Glaucidium passerinum*, *Strix uralensis* e *Aegolius funereus*, pur confermandone la possibile presenza nell'area di cantiere, non si propone un'analisi di approfondimento con argomentazioni tali da poter garantire l'assenza di impatti negativi significativi nei confronti delle stesse.

Le argomentazioni sviluppate dalla Ditta non consentono di modificare l'esito non favorevole della valutazione d'incidenza in relazione alla tutela degli habitat e delle specie presenti all'interno dell'area di analisi, non è certa l'assenza di incidenze significative negative, da intendersi come cambiamenti sfavorevoli del grado di conservazione degli habitat e delle specie rispetto alla situazione in assenza dell'attuazione del progetto, in particolare:

per gli habitat, si conferma che la vigente normativa in materia in misure di conservazione la *DGR 1331/2017 - Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000*, con riferimento all'habitat 3220 "*Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea*" all'interno del quale rientra l'opera di presa, prevede i seguenti divieti:

1. *Divieto di rettificazione permanente del corso d'acqua e di escavazione nelle aree interessate dagli habitat.*

2. *Divieto di nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino, in modo permanente e duraturo, il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico, il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza e non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.*

L'intervento come proposto è in contrasto con le Misure di Conservazione per l'habitat interessato.

Per le specie, considerato che il cronoprogramma delle opere individua il periodo di esecuzione delle opere presso la centrale fra i mesi di marzo e giugno e presso l'opera di presa fra i mesi di marzo ed aprile, non è possibile escludere un potenziale disturbo della fase di riproduzione alle specie *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Glaucidium passerinum*, *Strix uralensis* e *Aegolius funereus*.

Si conferma l'esito non favorevole della valutazione d'incidenza in quanto, in relazione alla tutela degli habitat e delle specie presenti all'interno dell'area di analisi ed inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non è certa l'assenza di incidenze significative negative rispetto alla situazione in assenza dell'attuazione del progetto.

#### **Considerazioni sul punto V**

*Riguardanti l'applicazione della Direttiva Derivazioni alle istanze pervenute prima del 30.06.2018.*

Si fa rilevare che la norma secondo cui non è possibile rilasciare la concessione di derivazione d'acqua e, in generale, approvare un progetto i cui effetti possono produrre un deterioramento dello stato del corpo idrico interessato, oppure il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per lo stesso C.I. dal PdGAO, sono contenuti già nella Direttiva 2000/60/CE (DQA) e successivamente recepiti a livello Nazionale con le norme di settore (vedasi in particolare D.Lgs. n. 152/2006). Con riferimento alla pratica in esame, non è stata fatta un'applicazione pedissequa e vincolante della Direttiva Derivazioni, come sostiene il richiedente, ma ne è stato utilizzato il contenuto tecnico-scientifico come linea guida per la valutazione del rischio che, a seguito



della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto, si possa determinare un deterioramento dello stato del C.I. 506\_10 (T. Anfela), ovvero il mancato mantenimento degli obiettivi di qualità per lo stesso previsti dal PdGAO 2015-2021. I criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" rappresentano infatti, a oggi, il miglior strumento tecnico-scientifico obiettivo di valutazione del sopracitato rischio, detto per l'appunto "Rischio Ambientale".

Del resto, l'orientamento del Comitato VIA circa le modalità di utilizzo dell'approccio metodologico in argomento nei procedimenti in corso volti al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e di assoggettabilità alla VIA relativi alle proposte di sfruttamento idroelettrico che insistono sul territorio della Regione Veneto, è stato presentato e condiviso in sede di Comitato VIA del 15.01.2020 e reso poi pubblico sul sito VIA della Regione Veneto nella sezione "Strumenti", accedendo alla quale è possibile scaricare il documento in formato digitale (\*.pdf).

Al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali previsti dalla D.Q.A., la Direttiva "assume il valore di linee guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente"; mentre, ai sensi dell'art. 8 comma 2 le disposizioni della medesima Deliberazione C.I.P. n. 1 del 14/12/2017 sono immediatamente vincolanti, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Alla luce di quanto appena esposto, come puntualizzato anche nel parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., non pare confutabile che nell'attuale contesto normativo la metodologia introdotta con la Direttiva Derivazioni costituisca il primo autorevole approccio tecnico-scientifico in grado di garantire la concreta applicazione della disciplina comunitaria (D.Q.A.), trasfusa dal legislatore nazionale nell'obbligo stabilito dall'art. 12-bis comma 1 lett. a del R.D. n. 1775/33.

Ne deriva pertanto che, la Direttiva Derivazioni, pur non direttamente applicabile alle istanze già in corso di istruttoria, costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile; strumento che, l'amministrazione provinciale e regionale precedenti hanno ritenuto di porre a fondamento delle proprie valutazioni nella discrezionalità tecnica per i procedimenti di valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico ad uso idroelettrico.

Ciò posto deve ritenersi che la definizione del livello di rischio ambientale associata alla derivazione in argomento, ottenuta applicando i criteri contenuti nella Direttiva Derivazioni, risponda appieno al requisito definito nel principio di precauzione di cui all'art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Ovvero, per l'attuazione di tale principio di precauzione, il legislatore ha ritenuto necessario individuare il rischio per la salute umana, o per l'ambiente, a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

Pertanto alla menzionata derivazione d'acqua è stata attribuita, in base all'utilizzo dei criteri tecnico-scientifici contenuti nella Direttiva Derivazioni, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la stessa non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

### **Considerazioni sui punti VI e VII**

*Riguardanti la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico, l'utilizzo dell'indicatore ittico ISECI per la definizione dello stato ecologico e l'inapplicabilità del NISECI.*

Il monitoraggio ambientale ante e post operam a carico del proponente, non ha alcuna finalità di accertamento e di classificazione del corpo idrico medesimo né può averla considerato che il processo di classificazione è posto in capo alla Pubblica Amministrazione e deve essere eseguito con modalità e tempi definiti per legge, assolutamente non paragonabili con quelli utilizzati nei piani di monitoraggio per le derivazioni idroelettriche.

Ciò posto, allo stato attuale la classificazione dei corpi idrici è definita dalla DGRV 1856/2015 "Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, quadriennio 2010 - 2013. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Deliberazione/CR n. 83 del 9/10/2015" che è il riferimento ufficiale regionale vigente a cui riferirsi, che nel caso specifico inserisce il corpo idrico 506\_10 torrente Anfela in stato elevato.

Per quanto concerne la metodica utilizzata per classificare il corpo idrico 506\_10 la prassi del "raggruppamento" risulta legittima quanto quella del "monitoraggio diretto", ai sensi del D.M. 260/2010 e come ulteriormente specificato nelle Linee Guida del Manuale ISPRA n.116/2014.

Riguardo all'osservazione in base alla quale il proponente afferma che con la rilevazione ittiologica riportata all'interno del PMC ante operam, l'indicatore ISECI applicato alla situazione del torrente Anfela risulta CATTIVO e per tale ragione lo stato ecologico del corpo idrico è da ritenersi "SCADENTE", si ribadisce in primo luogo quanto detto al punto precedente, ovvero che gli esiti del monitoraggio del proponente non possono assumere valore di classificazione. Secondariamente si ravvisa che l'indicatore ISECI non è da ritenersi idoneo ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica di un corpo idrico, come tra l'altro riconosciuto dagli estensori del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento 2015 – 2021 (vedasi in particolare il Volume 6, paragrafo 2.1.1, pagg. 10 e 11).

Si riferisce inoltre che la stessa classificazione ufficiale dei corpi idrici superficiali, appartenenti al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (vedasi Volume 6/A del PdGAO 2015-2021), è stata condotta senza far ricorso all'ISECI. A questo proposito, nel PdGAO si sottolinea come *"l'indicatore ISECI ha dimostrato importanti difetti di funzionamento in alcuni contesti locali in cui è stato messo in pratica. Per tale ragione l'indice non è stato pienamente applicato né a scala nazionale, né a livello distrettuale, non partecipando di fatto alla classificazione dello stato ecologico. L'applicazione dell'indice ISECI così come prevista dal D.M. 260/10 comporterebbe infatti una sostanziale sottostima dell'effettiva qualità del corso d'acqua"*, ragione per la quale è stato deciso di escludere questo EQB dalla classificazione ufficiale al termine del primo sessennio di classificazione.

Per quanto riguarda lo studio della fauna ittica, come evidenziato in fase istruttoria, ai sensi della Decisione (UE) 2018/229 della Commissione del 12 febbraio 2018, deve essere utilizzato l'indice NISECI come descritto nella linea guida ISPRA n. 159/2017 "Nuovo indice dello stato ecologico delle comunità ittiche (NISECI)".

Tuttavia, come riportato dalle medesime linee guida: *"Nell'ambito del processo di affinamento della zonazione ittica, possono essere individuate zone in cui la comunità ittica naturale attesa è nulla (ad esempio: presenza di ostacoli naturali insormontabili, altitudine, pendenza e condizioni di glacialità) oppure è costituita da una singola specie"*.

In tali situazioni non è attualmente utilizzabile l'indice NISECI, di conseguenza, indipendentemente dalla parautoctonia o autoctonia della Trota fario, il solo fatto che la comunità ittica attesa nel corpo idrico sia monospecifica, rende inapplicabile tale indicatore.

Inoltre, il protocollo di campionamento ittico appare non propriamente applicato. A questo proposito, infatti, il proponente rileva ripetutamente che il sito è destinato a zona di accrescimento per gli avannotti e/o novellame immessi nei piani di ripopolamento annuale contrariamente a quanto previsto dal Manuale MLG n. 111/2014 "Metodi biologici per le acque superficiali interne", nel quale è specificato che *"Il sito di campionamento dovrebbe essere individuato in modo da evitare il campionamento di comunità soggette in tempo recenti (almeno un anno) ad interventi di biomanipolazione (introduzione, ripopolamenti, prelievi selettivi di massa), che potrebbero determinare errate valutazioni su composizione, abbondanza e struttura della comunità naturale."*

### **Considerazioni sul punto VIII**

*Riguardanti l'applicazione del principio di precauzione ambientale.*

Riguardo alla contestazione mossa da Dolomiti Derivazioni S.r.l. circa il fatto che l'amministrazione non avrebbe effettuato una corretta applicazione del cosiddetto "Principio di precauzione", in quanto il rischio ambientale connesso alla realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua sarebbe solo paventato e non provato sulla base di uno specifico accertamento scientifico, come sancito dalla Sentenza della C. Stato, sez. IV, n. 1240 del 28.02.2018 richiamata dallo stesso proponente, occorre far notare che: la valutazione del rischio ambientale per il torrente Anfela (C.I. 506\_10) connesso alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto è stata condotta sulla base di criteri tecnico-scientifici oggettivi, di comprovata validità, quali quelli messi a disposizione dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", che rappresentano, ad oggi, il miglior strumento operativo a disposizione delle amministrazioni giudicanti e rispondono a pieno titolo ai requisiti di cui al comma 2, dell'art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i quali: *"per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva"*.

Del resto il concetto di rischio già esprime un concetto probabilistico, unanimemente condiviso e accettato nell'ambito delle "valutazioni preventive" proprie della prevenzione ossia la determinazione della possibilità

che si verifichi un danno a seguito dell'esposizione a un pericolo; in questo caso il danno è rappresentato dal deterioramento del corpo idrico, oppure dal mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PdGAO, a seguito della messa in esercizio di un impianto idroelettrico. La valutazione ambientale ex ante ha infatti questo scopo, ossia stabilire la probabilità del deterioramento o mancato mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità di un corpo idrico. In quanto tale, essa non è una supposizione bensì un calcolo probabilistico, che permette scientificamente di valutare preventivamente il danno per fare in modo che non si manifesti.

Si ribadiscono le considerazioni riportate al punto V nel quale si evidenzia che la Direttiva Derivazioni costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile.

Ciò posto, per la derivazione d'acqua in argomento, è stata attribuita, in base a tali criteri tecnico-scientifici, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la stessa non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

### Considerazioni sul punto IX

*Riguardanti l'applicazione di deroghe ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE e dall'art. 77 del D.Lgs. n.152/2006.*

L'art. 4 comma 7 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del 23/10/2000, n. 2000/60/CE sancisce che gli Stati membri non violano la direttiva citata qualora l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato a uno buono di un corpo idrico superficiale sia dovuta a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, non solo a fronte di un interesse pubblico ritenuto prioritario dall'autorità procedente, ma solamente a condizione che:

- "sia stato fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico (a),
- le motivazioni delle modifiche o alterazioni siano menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni (b),
- le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile (c),
- ed infine per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale (d)."

Dello stesso tenore il disposto dell'art. 77, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che, nel recepire la disposizione comunitaria appena richiamata, stabilisce che le Regioni non violano le disposizioni del menzionato decreto nel caso l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato a un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:

- 1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
- 2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
- 3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
- 4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscano soluzioni ambientali migliori."

Le suddette condizioni non risultano verificate nel caso di specie.

Infatti, nella pianificazione di settore attualmente in vigore di cui all'art. 117 del D.Lgs. 152/2006 (Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento 2015-2021 – PdGAO) e all'art. 121 del medesimo decreto (Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – PTA) per il corso d'acqua in esame (C.I. 506\_10 – T. Anfela) non è prevista alcuna deroga che sia accompagnata dalla puntuale indicazione ed illustrazione delle motivazioni di tale scelta pianificatoria.

La revisione degli obiettivi per i singoli corpi idrici superficiali alla base della pianificazione di settore (PdGAO e PTA) è inoltre un'attività che esula dalle competenze del gruppo istruttorio nell'ambito delle procedure di valutazione in capo al Comitato Regionale per la V.I.A. ed è quindi da ritenersi demandata esclusivamente alle Autorità di Bacino Distrettuali e alle Regioni nell'ambito dell'aggiornamento periodico dei Piani di rispettiva competenza.

## 5. VALUTAZIONI FINALI

Premesso quanto sopra,

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

visto la nota del 15/12/2020 (ricevuta con prot. n. 532799) con la quale la Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo ha comunicato che le osservazioni presentate dalla società Dolomiti Derivazioni in data 6/11/2020, inerenti la tutela paesaggistica, non siano accoglibili;

vista la nota prot. n. 2715 del 2/2/2021 (ricevuta con prot. n. 47396) con la quale la Provincia di Belluno ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alle osservazioni presentate dalla società Dolomiti Derivazioni in data 6/11/2020;

tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;


richiamate le valutazioni sulle osservazioni formulate dal gruppo istruttorio con il contributo della Provincia di Belluno esposte nel presente parere

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A.), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, conferma all'unanimità dei presenti

### **parere non favorevole**

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di "un impianto idroelettrico sul torrente Anfela" presentato dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259).

Il Presidente del  
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.  
Dott. Luca Marchesi



Il Segretario del  
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.  
Eva Maria Lunger



Il Vice-Presidente del  
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.  
Dott. Luigi Masia

